AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 196/24/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE (SV) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 5giugno 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*" e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*" e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante "*Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali";*

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante "*Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024*";

VISTA la nota del 23 maggio 2024 (prot. n. 142185), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Albisola Superiore (SV), a seguito del ricevimento della segnalazione, in data 20 maggio 2024, del candidato sindaco Stefania Scarone con la lista "Uniti per AlbiSola – per Stefania Scarone Sindaco", relativa alla pubblicazione sul profilo *Facebook "L'Amministrazione di Albisola…Informa" e il canale*

Telegram "Albisola Informa", comunemente utilizzati dal Comune per comunicazioni di vario genere riguardanti l'attività amministrativa e le iniziative poste in essere nel Comune, di post molto frequenti e caratterizzati dalla firma di assessori comunali che non hanno le caratteristiche della comunicazione istituzionale e appaiono finalizzati a promuovere direttamente alcuni candidati come privi del carattere dell'impersonalità. Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 20 maggio 2024, le controdeduzioni, con la contestazione dei fatti oggetto di violazione, ritenendo sussistente la violazione del divieto di comunicazione istituzionale per mancanza di impersonalità, ha proposto l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 10 della legge n. 28 del 2000;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute al Comitato in data 20 maggio 2024, con le quali l'Amministrazione comunale di Albisola Superiore rappresenta che "*Come si evince dalla descrizione, presente sulla pagina Facebook di detto "gruppo pubblico" (Questo gruppo nasce su volontà della maggioranza consiliare del Sindaco Maurizio Garbarini del Comune di Albisola Superiore con l'obiettivo di essere uno strumento politico-amministrativo di informazione, dialogo, partecipazione e di confronto costruttivo e civile con la cittadinanza su progetti, tematiche e problematiche che interessano la città di Albisola Superiore), non si tratta di strumento informativo di cui è titolare l'Istituzione Comune, né risulta essere nella disponibilità dell'Ente o sottoposto a regolamentazioni, controlli o vigilanza di qualsivoglia genere da parte dell'Amministrazione*"; ha rappresentato che, *"sotto il profilo formale, può essere accertato che detti canali di comunicazione non appartengono alla Pubblica Amministrazione né sono sottoposti a limiti e regolamentazioni in materia di par condicio in campagna elettorale; nel merito delle contestazioni, tutte le attività oggetto di rilievo posseggono il requisito della indispensabilità intesa quale "efficace assolvimento delle funzioni amministrative", che risulterebbero peraltro compromesse da uno spostamento temporale (vd. recente nota ANCI in materia di comunicazione politica, comunicazione istituzionale e propaganda elettorale per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024 con eventuali ballottaggi del 23 e 24 giugno)";*

VISTA la nota dell'ANCI citata dall'Amministrazione nelle memorie difensive, la quale riporta "*In particolare, è fatto divieto, a tutte le amministrazioni pubbliche, per il periodo indicato, di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni. Il divieto copre ogni forma di propaganda, con qualsiasi tecnica e a qualsiasi scopo effettuata. In base ad esso, le amministrazioni devono astenersi non solo dalle manifestazioni volte ad appoggiare le liste o i candidati impegnati nel confronto elettorale (propaganda elettorale in forma diretta), ma anche da tutti gli interventi che, avendo come finalità principale la promozione dell'immagine politica o dell'attività istituzionale dell'ente, favoriscano una rappresentazione positiva o negativa di una determinata opzione elettorale (propaganda elettorale in forma mediata)."*(enfasi aggiunta)*;*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace

assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che relativamente alla sovrapposizione cronologica di consultazioni elettorali, di cui almeno una di portata nazionale, tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a partire dalla convocazione dei comizi che si è configurata per prima in ordine cronologico, vale a dire, nel caso di specie, dall'11 aprile 2024, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. di convocazione dei comizi per le elezioni europee;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire* […] *una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*";

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: "*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*";

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche "*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*" finalizzata, tra l'altro, a "*illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento*";

CONSIDERATO, inoltre che - come consolidato nella giurisprudenza dell'Autorità - la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

PRESO ATTO che il Comitato ha riscontrato attraverso gli accertamenti che sul sito social Telegram dal titolo “Albisola informa” sottotitolo “Canale Telegram di informazione da parte dell’Amministrazione Comunale di Albisola Superiore”, appaiono notizie e foto relative all’attività del Comune, come, ad esempio, una raffigurante un componente dell’Amministrazione con la fascia tricolore in data 15 maggio in occasione della conferenza di presentazione delle Bandiere Blu 2024, oppure il 25 aprile in occasione della fiaccolata per la Festa della Liberazione varie istantanee con amministratori che indossano la fascia tricolore, e che nei suddetti siti Facebook e Telegram, compaiono pressoché quotidianamente a partire dal 11 aprile 2024 varie pubblicazioni di materiale propagandistico, ad opera degli amministratori, tra cui compaiono 1) Lista civica "La Nostra Città" con Garbarini Sindaco, 2) Luca Ottonello - Assessore e 3) Assessorato al Turismo di Albisola Superiore - oggetto di segnalazione- , che sono rimasti visibili e fruibili a partire dal giorno della loro pubblicazione;

RILEVATO che sul profilo Facebook “L’Amministrazione di Albisola…informa” sotto l’immagine del profilo è presente il link “Gruppo di Assessorato al Turismo di Albisola Superiore” attivando il quale si viene indirizzati al profilo intestato all’ Assessorato al Turismo di Albisola Superiore, profilo istituzionale riconducibile al Comune;

VISTI i post oggetto di segnalazione e, in particolare:

1) “ALTRA STAGIONE, NUOVA PROMOZIONE”, contenente congratulazioni alla squadra femminile dell’Albisola Pallavolo” dell’Assessore allo sport Luca Ottonello, pubblicato il 9 maggio 2024 su Facebook e Telegram;
2) “DISTRIBUZIONE BOLLINI PARCHEGGIO 2024” dell’Assessore Sara Brizzo pubblicato il 7 maggio 2024 su Facebook e Telegram;
3) ORTO SOCIALE “A SGRIGUA” FRA MANUTENZIONE ED INNOVAZIONE, riferito ad attività di manutenzione di un’area eseguita a cura degli studenti di un Centro di formazione di Varazze, pubblicato su Facebook da Calogero Massimo Sprio il 7 maggio 2024;
4) Seminario “Come si guida in strada” pubblicato il 14 maggio 2024 su Facebook e Telegram;
5) “Albisola: via al progetto del nuovo casello”, che riporta un articolo del SECOLOXIX sull’avvio di una convenzione per la realizzazione di un nuovo casello autostradale, pubblicato il 14 maggio 2024 su Facebook e Telegram;
6) Albisola incontra il Piemonte relativo a una festa per promuovere la ceramica artistica, pubblicato il 17 maggio 2024 su Facebook e Telegram;
7) Albisola Superiore bandiera blu…, pubblicato il 15 maggio 2024 su Facebook e Telegram;
8) Consiglio comunale dei ragazzi, pubblicato il 18 maggio 2024 su Facebook e Telegram
9) I nonni della residenza protetta in gita con la barca, pubblicato il 18 maggio 2024 su Facebook e Telegram;

VISTA la delibera del Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria, adottata a maggioranza di due componenti e uno contrario, con la quale si rileva che “*che tale attività di comunicazione effettuata dal Comune di Albisola Superiore appare in contrasto con il*

dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di impersonalità ed indispensabilità, cui la citata norma àncora la possibile deroga al divieto ivi sancito, in quanto tali post riportano segni distintivi dell'Amministrazione, in primis il logo dell'Assessorato al Turismo del Comune di Albisola Superiore";

RITENUTO che i profili segnalati sono idonei a indurre in errore sulla loro provenienza istituzionale per via del nome del profilo e anche per la commistione di contenuti di propaganda politica e informazione concernente le attività che si svolgono sul territorio, seppure non possono essere ricondotti all'Ente risultando i profili intestati a soggetti privi della qualifica di amministrazione pubblica (una lista civica e privati seppure al momento investiti di pubblici incarichi);

RILEVATO che l'amministrazione, nel precisare che i profili segnalati costituiscono "gruppi pubblici" non imputabili all'ente, ma creati e amministrati dal Sindaco e dalla sua maggioranza consiliare proprio allo scopo di informare e comunicare con la cittadinanza, tiene a precisare che , seppure formalmente "*detti canali di comunicazione non appartengono alla Pubblica Amministrazione"*, "*le attività oggetto di rilievo posseggono il requisito della indispensabilità intesa quale "efficace assolvimento delle funzioni amministrative",* qualificando tali messaggi quale strumento di comunicazione istituzionale da parte dei titolari delle cariche comunali che, in palese discordanza anche con la nota dell'ANCI citata, realizzano la commistione tra elementi istituzionali ed elementi a scopo propagandistico a danno del legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza delle informazioni trasmesse dal Sindaco in carica e dagli assessori appartenenti alla medesima lista in corsa per le prossime elezioni;

RITENUTO che i messaggi, in quanto provenienti da soggetti che rivestono cariche pubbliche e che in tale veste utilizzano i profili segnalati per promuovere la propria attività politica, costituiscano la fattispecie che il legislatore ha voluto stigmatizzare in quanto, come chiarito dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire* […] *una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*";

RITENUTO, che Sindaco e Assessori, in quanto organi esecutivi dell'Ente Comune, nello svolgimento delle attività che essi stessi dichiarano essere indispensabili all'efficace assolvimento delle funzioni dell'Ente, siano vincolati al rispetto delle disposizioni vigenti anche laddove utilizzino strumenti non imputabili formalmente all'Amministrazione, e debbano evitare di utilizzare la propria carica istituzionale a fini di propaganda elettorale attraverso la commistione dei due ambiti, separando nettamente l'informazione indispensabile all'assolvimento delle proprie funzioni dalle comunicazioni che più si addicono ai candidati in corsa per le elezioni comunali;

RITENUTO, pertanto, di aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Albisola Superiore (SV) di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dei post privi dei requisiti di impersonalità e indispensabilità pubblicati sul profilo Facebook "L'Amministrazione di Albisola…Informa" e sul canale Telegram "Albisola Informa" dagli amministratori comunali. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media"*, all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Albisola Superiore (SV) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba